



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 02-02-2017

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE- DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pascarosa Flavio	P
Prezioso Antonio	P	Pacia Ulderico	P
Spagnuolo Giuseppe	P	Scioscia Fabiola	P
Tuccia Luigi	P	Moschella Vincenzo	P
Iannaccone Antonio	P	Del Mauro Massimiliano	P
Landi Domenico	P	Parziale Gianna	P
Aquino Valentina	P	Strumolo Massimiliano	P
Musto Dimitri	P	Battista Annunziata	P
Barbarisi Raffaele	P		

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

PRESIDENTE – SINDACO: Relaziona il delegato al Commercio, Avvocato Pascarosa.

CONSIGLIERE PASCAROSA: Farò, col consenso di tutti i presenti, un breve excursus storico sul mercato settimanale di Atripalda. La storia di Atripalda, oltre che per il suo corposo patrimonio artistico e archeologico, si è caratterizzata proprio per la presenza nelle sue vie, soprattutto nella Piazza Umberto, del mercato settimanale e il mercato del giovedì già al tempo dei Caracciolo, intorno all'anno 1572, ebbe una risonanza e uno sviluppo a livello non solo provinciale, ma anche regionale, infatti sotto i Caracciolo Atripalda mantenne l'autonomia da sempre legata alla dogana, ma acquisì anche quella ecclesiastica e un certo rinvigorimento dovuto alla costruzione della strada delle Puglie. Rifiorirono mulini e ferriere a cui si affiancarono opifici per la lavorazione del rame e della carte, che utilizzavano la forza delle acque del fiume Sabato seguita poi dalla lavorazione della lana. Queste industrie permisero una forte ripresa del commercio che fiorì proprio grazie alla presenza del mercato dove venivano a vendere e comprare i mercanti pugliesi, chiaramente tutto ciò comportava anche un aumento del rischio della commissione dei reati e non sempre si poteva avere garantita la sicurezza, anzi, si rischiava di essere accusati di gravi reati, anche di omicidio e condannati dal Tribunale di Montefusco, tristemente noto per la durezza estrema delle condizioni di vita dei malcapitati detenuti. In questo carcere, come tutti voi ben saprete, è stato detenuto anche Carlo Poerio, martire della rivoluzione napoletana, e sulla durezza di questo carcere sulle mura è impressa un'epigrafe che racconta che una guardia austriaca sparò ad un usignolo che si era permesso di cantare sulla cinta delle mura, perché riteneva che i detenuti non fossero degni di ascoltare quel canto sublime. Il mercato di Atripalda ha caratterizzato la vita di tanti cittadini miei coetanei o magari più anziani che ancora oggi hanno impresso nella mente e nella memoria storica gli avvenimenti e i personaggi ingegnosi a volte stravaganti che hanno caratterizzato e reso famoso il mercato del giovedì. Era l'epoca delle carrozzelle e dei carretti con i cavalli, mezzi di locomozione folcloristici e sicuramente ecologici. Durante il mercato settimanale era possibile acquistare le cose più strane e impensabili per i nostri giorni. Sul primo ponte del Fiume Sabato, il Ponte delle Carrozze, risuonava un caratteristico quanto sinistro richiamo: "Sangue, sangue", erano i "sanguettari", ovvero i venditori di sanguisughe. Esso era anche il ritrovo abituale di facchini e banditori che lì stazionavano in attesa di lavoro. Per la loro particolare caratteristica si ricordano alcuni: "O' Toscan Arcangelo", sempre adirato e ricordato perché durante la Seconda Guerra si rese autore di una scazzottata con alcuni soldati canadesi, che si erano permessi di molestarlo e dalla quale ne uscì trionfalmente vincitore. Tra i banditori io ricordo "O' Cicchiello", la cui voce sento ancora echeggiare per tutto il paese come echeggiava allora. Altro personaggio caratteristico al tempo era "Mastro Francesco" il capostipite di una folta colonia di Atripaldesi, ricordo la sua compostezza e il rispetto che mostrava verso tutti, si sistemava all'inizio della salita che conduce tuttora a San Pasquale, dal lato della manca, e con la forgia che alimentava con un mantice creava delle vere e proprie opere d'arte in ferro battuto. Un altro prodotto del suo ingegno era il famoso scacciapensieri che suonava con estrema bravura. Mastro Francesco era senza dubbio il più gettonato tra gli artigiani del mercato. Altro personaggio indimenticabile era "Don Alfredo" che comprava e vendeva dollari americani con estrema

competenza. Ricordo anche “Paoluccio e Francesco” girovagare per il mercato con i loro carrettini vendendo i famosi coppetti al limone che erano veramente squisiti, come altrettanto gustosa erano le granite al limone prodotte da Carmela e Catamone. Sono spaccati di vita indimenticabili che rappresentavano realtà fatte di piccole cose, ma di un’umanità che non si riscontra più e che è stata superata dal frenetico vivere dei tempi moderni. Ecco perché riportare il mercato nella sua sede storica, a prescindere dalle motivazioni tecniche e organizzative è un impegno che questa Amministrazione deve onorare. Il mercato che nell’accezione moderna del termine significa luogo ideale e non anche fisico, sede di transazione economico – finanziaria, basata sul mero e freddo scambio di domanda ed offerta, scambio di impresa che non prevede nel contempo emozioni, ricordi e personaggi che hanno caratterizzato la vita del nostro paese. Il mercato deve riappropriarsi dei suoi valori sociali, deve ritrovare di nuovo quell’animo, quell’humus e quelle finalità socio – antropologiche che non devono esaurirsi nel mero scambio di merci o di beni, ma deve ritornare il luogo dove le nostre nonne, le nostre mamme si davano appuntamento per scambiare qualche parola e per trascorrere insieme un po’ di tempo come avevano fatto centinaia di anni prima tanti Atripaldesi. Non mi dilungo oltre su tali aspetti. L’attuale collocazione del mercato ancorché illegittima per i motivi che tutti noi sappiamo non consente e né prevede che le persone possano rivivere il mercato settimanale come una volta, perché si ritrova in periferia a ridosso del Comune di Avellino, è caotico, slegato e difficile da raggiungere a piedi soprattutto per le persone anziane e soprattutto perché è senza anima, è freddo ed è privo di quelle pulsioni affettive, sociali e storiche che lo hanno fatto imporre per centinaia di anni come il più frequentato e importante della Provincia di Avellino. Il ritorno nella sede storica per questi motivi lo vuole gran parte della popolazione, che ha sancito attraverso un referendum consultivo, proposto dal signor Alberto Alvino che ringrazio pubblicamente per la passione e l’impegno e la gentile collaborazione fornitemi, così come ringrazio il Cavaliere Renato Carpenito per la vicinanza e il qualificato apporto mostratomi in tal senso. Abbiamo avuto per tali motivi incontri con gli operatori del mercato unitamente alle sigle sindacali che li rappresentano e devo dire che ho trovato la massima collaborazione e la massima disponibilità da parte di tutti, operatori commerciali e non. Il trasferimento di un mercato settimanale dalle dimensioni come quelle del mercato atripaldese non è cosa facile né realizzabile in tempi brevissimi. Ad onore del vero abbiamo registrato un ritardo rispetto ai tempi che ci eravamo prefissati, ma detto ritardo è da imputare alla pleora di norme da osservare, al coinvolgimento di quasi tutti gli uffici non solo quello afferente al Commercio, ma anche quello Tecnico, l’Ufficio Tributi e l’Ufficio dei Vigili Urbani. Abbiamo dovuto procedere alla completa rivisitazione delle autorizzazioni amministrative. Siamo in stretto contatto con l’A.S.L., con l’AIR (Azienda dei trasporti) per la verifica dell’ottimizzazione del Piano Traffico, che si deve necessariamente incrociare con le necessarie incombenze legate al trasporto degli studenti, non solo urbano ma anche extra urbano, e alla raccolta dei rifiuti. E’ obbligatorio inoltre garantire lo spazio necessario per il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di bisogno e consentire il raggiungimento dei plessi scolastici che insistono sul territorio atripaldese. Sono tutti aspetti tecnici che stiamo valutando con la massima attenzione e professionalità senza lasciare nulla al caso. E’ stata inoltre approvata nel Bilancio di Previsione la somma di Euro 48 mila che dovrebbe garantirci l’espletamento di tutti i lavori de quo. Stiamo per l’appunto raccogliendo i preventivi di spesa per valutare in tal senso l’affidamento dei lavori. Rispetto alla definitiva collocazione delle bancarelle a breve saremo in grado di completare il quadro in via definitiva. Da qualche parte era stata invocata una accelerazione per motivi elettorali e politici, anzi io registro dei ritardi che non mi sento di imputare in tutta onestà a chicchessia, essendo legati come anzi detto solo e esclusivamente alla complessità dell’operazione da porre in essere.

Dico inoltre che appena possibile metteremo a disposizione della Minoranza l'intera documentazione e siamo ben lieti di accogliere eventuali suggerimenti al fine di meglio realizzare quanto in premessa. Colgo l'occasione per ringraziare gli uffici che mi stanno affiancando in questo non facile lavoro e un grazie particolare intendo rivolgerlo al Sindaco per il sostegno che ci ha dato, ai geometri De Cicco, Berardino e Cecchini, per il lavoro certosino che hanno svolto e stanno svolgendo, al Vigile D'Agostino per il perfezionamento del Piano Traffico, l'intera Amministrazione e gli uffici tutti. Quindi io ritengo che per queste motivazioni, il ritorno del mercato in piazza sarà anche un moltiplicatore, un volano di crescita per gli operatori commerciali che insistono in piazza, su Via Roma e sulle strade che saranno interessate dal mercato, perché l'afflusso di gente, che c'è sempre stato e ci sarà sempre, garantirà senz'altro un maggiore incasso a tutti gli operatori commerciali e quindi noi lo dobbiamo vedere come un fattore positivo e non come un vulnus che da qualche parte viene prospettato. Ci scusiamo sin da ora per i disagi che potremmo causare alle famiglie e alle persone residenti nelle zone in cui insisterà il mercato, però faremo in modo che i disagi vengano ridotti in minima misura e quindi faremo in modo che il mercato possa ritrovare dopo tanti anni la gioia e anche quella frenesia, quell'aliquid luminis che manca in questo mercato che è asettico e che possa dare di nuovo linfa e vitalità alle attività commerciali. Poi, il numero degli occupanti il mercato attuale è intorno ai 148, di cui 137 a posto fisso e 10 riservati agli agricoltori, noi abbiamo pensato e deciso di portarli a 170, anche se saranno 160 grosso modo quelli che parteciperanno e 10 posti saranno riservati per gli agricoltori. Questo è quanto vi dovevo.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a votare il Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, secondo la formulazione dell'ordine del giorno. Io ho apprezzato l'intervento dell'Avv. Pascarosa sulla storia del Mercato di Atripalda, tutti teniamo alle sorti del mercato, perché un mercato ricco e frequentato come era in passato è un fatto positivo per la città, ma oggi noi non siamo chiamati ad approvare il trasferimento del mercato. Detta così, Avv. Pascarosa, sa proprio di spot elettorale, perché poi lei stesso ha detto che occorre fare il Piano Traffico, comunicare tutto all'A.S.L. e ai Vigili del Fuoco, porre all'AIR la questione del trasporto, valutare la questione rifiuti, per poi procedere al bando di gara per affidare i lavori.

E' improprio che in un Regolamento da approvare si parli di spostamento del mercato in piazza ancora eventuale. Non sto dicendo che non sono favorevole all'ubicazione del mercato nella sede storica, pur con disagi certi e anche se, secondo me, è necessaria una rimodulazione dello svolgimento del mercato. Però io trovo fuori tema parlare della ricollocazione del mercato in Piazza, perché noi siamo qui, va chiarito, a votare il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, oggi il mercato si svolge a Parco delle Acacie, poi si vedrà.

CONSIGLIERE PASCAROSA: Il Regolamento con la planimetria allegata è un atto propedeutico al trasferimento, come da istruttoria consiliare in atti. E' chiaro che ci sono criticità che andranno valutate. In linea di massima sia l'A.S.L. che i Vigili del Fuoco hanno dato l'ok, dobbiamo solo perfezionare alcuni aspetti, ma il grosso è già stato fatto.

CONSIGLIERE PACIA: La fiera di Atripalda del giovedì è così conosciuta in tutta Italia, ma l'argomento in approvazione non è certamente il trasferimento del mercato. Sarei il primo a firmare il trasferimento in piazza, se le cose fossero corrette e secondo legge, però io ho notato che qui non c'è una relazione tecnica sulle distanze tra le bancarelle, sulle distanze dalla strada, sulla sicurezza. Fare riferimento a un eventuale trasferimento del mercato per come stanno le cose non è possibile, anche perché le autorizzazioni rilasciate dall'A.S.L., come quelle dei Vigili del Fuoco, pongono condizioni che non sono state create. Quando il parere dell'A.S.L. e dei Vigili del Fuoco sarà favorevole e quando saranno create le condizioni anche nella documentazione, allora il Consiglio comunale potrà essere chiamato ad approvare il trasferimento. Io mi congratulo con il Consigliere Pascarosa per la dedizione, però i frutti sperati non sono arrivati e quindi non possiamo votare un eventuale trasferimento del mercato.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: L'argomento del mercato è uno dei più sentiti da sempre delle ultime Amministrazioni, per cui avremmo voluto trattarlo in maniera complessiva per l'approvazione unanime. La volontà maggioritaria è quella di riportarlo al centro, però la scelta deve essere basata su condizioni certe, valutando con l'apporto di contributi tutti gli aspetti del trasferimento in piazza in modo da smussare alcune problematiche, per poi presentare in modo convinto alla città un provvedimento definitivo. Oggi c'è un equivoco di base, in quanto nell'art. 11 del regolamento sottoposto al Consiglio comunale si dice che il mercato si svolge temporaneamente all'interno del Parco delle Acacie in Via San Lorenzo e che lo stesso, previa definizione dell'iter procedimentale di approvazione del progetto definitivo, si svolgerà nel centro cittadino, in particolare Via Roma, Piazza Umberto I, Via Fiume, Via Gramsci, Via Aversa, Via Manfredi, Piazza Sparavigna. Poi ci sono i posteggi definitivi, il numero viene riportato a 170, invece adesso sono di meno. Questo dovrebbe essere l'atto finale dopo aver valutato la progettazione effettiva sull'allocazione del mercato, la compatibilità con tutte le normative di sicurezza e di igiene, i pareri definitivi, su cui il Consiglio Comunale possa esprimersi in maniera convinta ed edotto su tutti gli aspetti. Lo stesso Consigliere delegato, nel suo intervento accorato, ritiene che stiamo ragionando dello spostamento del mercato, quando invece il punto all'ordine del giorno è il Regolamento. Non può essere dato una sorta di indirizzo al buio, proprio perché questo argomento è stato discusso ampiamente anche da altre Amministrazioni e, per la verità, quando fu spostato provvisoriamente venne sviluppata la documentazione tecnica portata in Consiglio Comunale, adesso invece al termine di un ciclo amministrativo ci sono solo delle planimetrie che riportano solo il posizionamento dei posteggi e si parla di documento preliminare alla progettazione, il che significa che siamo all'inizio di un iter progettuale e procedimentale. Ho apprezzato l'exkursus storico del Consigliere Pascarosa, ma c'è stata una dimenticanza, non è stato ricordato l'Avvocato De Vinco, tra i promotori del referendum.

Altra cosa essenziale è che nelle linee di mandato c'è l'incarico al progettista del PUC di individuazione di un'area dove collocare in via definitiva il mercato settimanale, non so se questa attività è stata fatta, ma è un'attività preliminare da porre agli atti del Consiglio. Per decidere il trasferimento del mercato in via definitiva occorre avere la progettazione effettiva ed esecutiva, i pareri dell'A.S.L. e dei Vigili del Fuoco, pur non obbligatorio, che hanno dato indicazioni di rispetto delle norme, ma è bene inviare di nuovo il progetto esecutivo anche ai Vigili del Fuoco, capire l'impatto sul Piano Traffico, in modo da decidere avendo la cognizione di tutti gli aspetti. Quindi nello spirito di arrivare ad una decisione probabilmente unanime, o

comunque più convinta, io credo che sia il caso di rinviare questo punto, di chiudere l'attività progettuale e sulla scorta del progetto fare una valutazione complessiva, trattandosi di un argomento rilevante, altrimenti il regolamento di oggi si poteva fare al primo Consiglio Comunale senza aspettare cinque anni. Dopo aver ridotto in questi cinque anni le autorizzazioni e ridimensionato il mercato, veramente c'è la possibilità di chiudere il ragionamento e non c'è motivo di accelerare oggi quando non c'è la documentazione.

Io ritengo opportuno ritirare l'argomento, chiudere la progettazione del mercato e entro la fine del ciclo amministrativo fare una valutazione completa e complessiva; invece se voi andate avanti, c'è il fondato sospetto che volete fare soltanto un piccolo spot elettorale.

CONSIGLIERE PASCAROSA: io voglio ribadire che siamo in via del tutto propedeutica, non c'è nulla di definitivo, ci sono i pareri in via informale sia dell'A.S.L. che dei Vigili del Fuoco, oltretutto il parere dei Vigili del Fuoco non deve essere nemmeno richiesto, quando ricorrono le condizioni non è necessario, è obbligatorio solo quello dell'A.S.L. Comunque la documentazione che abbiamo è sufficiente e c'è il tempo di renderla più funzionale. E' chiaro che io non mi sarei aspettato il voto favorevole dell'opposizione, però ritengo che il lavoro iniziato è solo propedeutico e preliminare e che da parte nostra possa essere tranquillamente votato.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Voglio che si chiarisca se stasera si sta votando l'approvazione di un Regolamento o il trasferimento del mercato.

PRESIDENTE – SINDACO: Stiamo approvando il Regolamento, nell'ambito del Regolamento si va a determinare anche il numero dei posteggi, per determinare il numero dei posteggi indichi il luogo, ecco perché diventa atto propedeutico al trasferimento. In questi anni abbiamo svolto una serie di atti propedeutici al trasferimento del mercato, il primo ha riguardato la revoca dei posteggi in un discorso più generale di recupero delle morosità, con la consapevolezza di creare un mercato più ordinato, in quanto avevamo le idee chiare che si dovesse trasferire al centro. Questo è un secondo atto altrettanto propedeutico ed è stato necessario indicare anche il luogo per dare una giustificazione al numero dei posteggi. Evidentemente quindi nel Regolamento c'è una chiara e inequivocabile manifestazione dell'Amministrazione sul trasferimento del mercato. La planimetria sarà sviluppata, sarà intanto corredata da Piano Traffico e autorizzazioni dell'A.S.L. e a quel punto lì, con i lavori stimati in circa 40 mila Euro appostati in Bilancio, il trasferimento sarà effettivo. Quindi è chiaro che ritorneremo in Consiglio Comunale per l'approvazione di una planimetria corroborata dalle necessarie autorizzazioni. Siamo ai due terzi del percorso per potere trasferire il mercato al centro.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Ricordo che quando su un argomento è stato possibile il voto, abbiamo sempre votato.

CONSIGLIERE BATTISTA: Io penso che non dobbiamo votare un Regolamento nel quale approviamo il trasferimento del mercato, perché la documentazione è carente; però voglio

rilevare che come al solito questa Amministrazione si chiude alla discussione con le opposizioni e fondamentalmente con i cittadini, perché manifesta una mancanza di fiducia nella disponibilità al colloquio assolutamente infondata: più volte abbiamo votato all'unanimità, quando le cose sono possibili e soprattutto quando si tratta di argomenti sentiti nel paese, atteso il diritto di tutti i cittadini di esprimere la loro voce, ma in questo momento i cittadini non sono rappresentati da questa Amministrazione. Non è assolutamente vero che noi decisamente votiamo contro, la maggioranza non ci mette nelle condizioni di votare, io penso che sia il caso di raccogliere la proposta del Consigliere Spagnuolo, cioè di approntare una documentazione più ampia. Abbiamo dichiarato perché non veniamo alle Conferenze dei Capigruppo, in ogni caso se gli atti sono completi la discussione è possibile anche in Consiglio Comunale. Il problema non è la Conferenza dei Capigruppo, il problema è che non ci sono gli atti, noi non possiamo votare un Regolamento che prevede un ipotetico cambio di localizzazione del mercato senza sapere se è possibile o meno. Ho capito che è un atto propedeutico, ma io non voglio approvare il Regolamento con l'ipotetico trasferimento se non ho la certezza che il trasferimento può avvenire, perché se scopriamo poi che non ci sono le condizioni, perché le verifiche, gli atti da completare ci diranno che il trasferimento in piazza non è possibile, non voglio per coerenza la responsabilità di dire ai cittadini che la promessa non può essere mantenuta. Se voi avete le idee così chiare, tanto da aumentare addirittura nuovamente i posti prima ridotti per cercare di riportare il mercato in piazza, allora va chiarito perché i posti aumentano. L'accelerazione sul trasferimento l'avete fatta solo per uno spot elettorale e i cittadini devono sapere che non è che oggi la minoranza non vota il trasferimento del mercato, la maggioranza non ci mette in condizione di ragionare e che voteremo il trasferimento in piazza quando avremo certezza che le condizioni per lo spostamento ci sono veramente.

CONSIGLIERE PACIA: Dobbiamo essere sicuri che il trasferimento sia fattibile verificando preventivamente se ci sono le condizioni attraverso un progetto tecnico. Agli atti non c'è allo stato nessuna relazione dell'UTC, per cui occorre creare prima le condizioni e poi dopo si trasferisce il mercato. Se fatto bene, sarò il primo a firmare e a votare il trasferimento senza alcun problema.

CONSIGLIERE STRUMOLO: Il Regolamento è propedeutico a qualsiasi trasferimento ed è emendabile, noi non stiamo parlando dello spostamento del mercato in piazza e sappiamo che successivamente al Regolamento si deve portare in Consiglio un progetto sul trasferimento del mercato in piazza. Come dichiarazione di voto, il mio voto è favorevole se viene data conferma che oggi il voto è sul Regolamento e che lo spostamento è un problema successivo.

ASSESSORE LANDI: Sostanzialmente stiamo discutendo, come ha detto il Consigliere Strumolo, di un Regolamento al cui interno è fissato un numero di esercenti nel limite di 170 che va approvato, altrimenti, laddove dovessimo fare un bando, ne resterebbero iscritti 267. Dalla planimetria allegata, possiamo tranquillamente valutare la fattibilità dell'intervento. Detto ciò, non c'è alcuno spot elettorale ma solo da approvare un Regolamento nel quale c'è scritto che il mercato, che è stato provvisorio, non lo sarà più, perché i provvedimenti del caso sono stati quasi tutti adottati e abbiamo tutti i pareri preventivi favorevoli.

Successivamente all'approvazione del Regolamento, sarà sottoposto al Consiglio il progetto esecutivo. E' inutile arrampicarci su ragionamenti che tendono a distogliere l'attenzione rispetto al fatto concreto, per cui invito a discutere il punto senza rallentare la prosecuzione dei lavori.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Raccolgo l'invito di essere più puntuale e preciso da parte dell'Assessore Landi e preciso per quanto attiene i pareri che sono state prese due risposte ai chiarimenti chiesti dal Comune all'ASL e ai Vigili del Fuoco, che sostanzialmente hanno ricordato quali sono le norme che si devono rispettare. Il parere va reso su un progetto che tenga conto della percorrenza dei mezzi, degli spazi. Se è vero che avete già quasi fatto tutto invita a chiudere il progetto.

Se fino a questo momento è sempre stato detto che il mercato più piccolo è e più si riesce a gestire, non si capisce perché è stato fatto uno sforzo di portarlo a 149 e adesso si deve riportare di nuovo a 170. E' una scelta che va motivata. A me sta bene che il mercato torni in Piazza, ma dopo 4 anni, al di là della planimetria, è necessario sapere quali strade vengono chiuse al traffico, per dove si cammina, se alla scuola a Via Roma si può arrivare o non si può arrivare, se si può arrivare a Largo Buozzi o se non si può arrivare, se chi abita in Piazza può uscire con la macchina o no. Nel momento in cui voi avete fatto le dichiarazioni sui giornali di spostare il mercato in Piazza, a noi i cittadini di Atripalda chiedono se siamo favorevoli o contrari allo spostamento in Piazza, perché avete presentato non il Regolamento, ma lo spostamento del Mercato in Piazza. Il che va bene, ma non si sanno le condizioni, se invece l'Amministrazione sa che ci sono le condizioni vanno esplicitate e spiegate così da consentire all'opposizione di esprimere il proprio voto.

SINDACO – PRESIDENTE: Sarà la prossima fase.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Dopo il progetto si decide dove, oggi non puoi dire dove si sposta senza sapere come.

SINDACO – PRESIDENTE: Ho l'impressione che si voglia girare intorno al problema, perché non si vuole esprimere un voto favorevole sul Regolamento.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Il voto non si può esprimere, perché non ci sono le condizioni.

SINDACO – PRESIDENTE: L'unica pecca del regolamento è rappresentata dal fatto che siamo stati molto generosi nel volere completarlo anche con una planimetria e con una destinazione, per una questione di chiarezza con la città sull'ubicazione definitiva e prossima e poi perché abbiamo voluto legare il numero dei posteggi a dati oggettivi, l'ubicazione, appunto, al Centro.

Abbiamo verificato i posteggi possibili nel rispetto delle norme, fermo restando che dovremo poi ricevere successivamente le autorizzazioni quando parleremo del trasferimento, questo è il

motivo per cui abbiamo fatto riferimento anche nel Regolamento alla futura ubicazione. Poi, è chiaro, si può votare favorevolmente un Regolamento, ponendo agli atti del Consiglio una riserva rispetto all'ubicazione perché si vorrà verificare precisamente poi se sarà possibile, ma intanto si vota.

CONSIGLIERA BATTISTA: Nell'ipotesi in cui, atteso che state votando questo Regolamento in cui c'è la ubicazione definitiva del Mercato in Piazza, per un motivo o per un altro si dovesse verificare l'impossibilità del trasferimento o che i 170 posti oggi dichiarati non sono fattibili, chiedo come l'Amministrazione si regolerà.

SINDACO – PRESIDENTE: Si ritorna in Consiglio e si modifica il Regolamento senza alcun problema. Questa è la volontà dell'Amministrazione e per favorire questo trasferimento sono stati già compiuti due terzi del percorso e non sono ipotesi; i procedimenti amministrativi sono fatti di varie fasi e noi stiamo semplicemente arrivando all'ultima fase.

SINDACO – PRESIDENTE: Invito a procedere alla votazione, anche perché le posizioni sono chiare.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Chiedo che sia messa ai voti la proposta di rinvio, preannunciata, della votazione del Regolamento in discussione all'esito del completamento della valutazione tecnica progettuale sul trasferimento del mercato in Piazza.

SINDACO – PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta di rinvio.

Si procede alla votazione della proposta di rinvio formulata dal consigliere Spagnuolo con il seguente esito:

Voti favorevoli: n. 7(Cons. Spagnuolo, Iannaccone, Musto, Del Mauro, Strumolo, Pacia, Battista) Voti contrari: n. 9

Astenuti: n. 1 (Cons. Moschella)

La proposta di rinvio è respinta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/07/2010 relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;

Considerato che si rende necessario disciplinare e coordinare la disciplina comunale con le nuove disposizioni in materia di commercio sulle aree pubbliche, soprattutto in tema di liberalizzazione e semplificazione;

Rilevato che il Settore SUAP ha elaborato una proposta di adeguamento del regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminato lo schema di Regolamento composto da n. 30 articoli, che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 42, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del III Settore - SUAP;

Uditi gli interventi;

Con la seguente votazione: favorevoli 10, astenuti 7(Conss. Spagnuolo, Iannacone, Musto, Del Mauro, Strumolo, Pacia, Battista)

DELIBERA

di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche composto da n. 30 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16-02-2017

Dal Municipio, li 16-02-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 16-02-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

Città di Atripalda



Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Inquadramento normativo
- Art. 4 - Sportello Unico per le Attività Produttive
- Art. 5 - Esercizio dell'attività
- Art. 6 - Autorizzazione di tipo A
- Art. 7 - Autorizzazione di tipo B
- Art. 8 - Autorizzazione stagionale
- Art. 9 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

TITOLO II – DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

- Art. 10 - Istituzione del mercato settimanale
- Art. 11 - Localizzazione – Caratteristiche dimensionali e tipologie
- Art. 12 - Giornata ed orario di svolgimento
- Art. 13 - Criteri per la concessione dei posteggi
- Art. 14 - Posteggi riservati ai produttori agricoli - Concessione dei posteggi
- Art. 15 - Variazione per migliona
- Art. 16 - Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 17 - Subingresso nella concessione dei posteggi
- Art. 18 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività
- Art. 19 - Tenuta e consultazione della pianta organica
- Art. 20 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)
- Art. 21 - Commissione Consultiva

TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 22 - Zone consentite
- Art. 23 - Modalità di Esercizio
- Art. 24 - Orario
- Art. 25 - Rilascio dell'autorizzazione

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

- Art. 26 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 27 - Programmazione e disciplina delle attività temporanee

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Sanzioni e disposizioni finali
- Art. 29 - Abrogazione e rinvio a disposizioni di legge
- Art. 30 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Atripalda (AV) ed è adottato in conformità del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, come modificato dal D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 e agli indirizzi regionali approvati con la Legge Regionale 09/01/2014, n. 1.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per :
 - a) **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **operatore**, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
 - d) **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
 - e) **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f) **mercato in sede propria**, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
 - g) **mercato su strada**, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - h) **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i) **sagra**, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
 - l) **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
 - m) **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
 - n) **negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;
 - o) **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;
 - p) **spunta**, l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori assegnatari di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata dei posteggi occasionalmente non occupati dai concessionari o non assegnati definitivamente;
 - q) **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - r) **autorizzazioni stagionale**, sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi;

Art. 3

Inquadramento normativo

1. L'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche sono regolati :
 - ⊕ dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;
 - ⊕ dal Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;
 - ⊕ dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
 - ⊕ dalla Legge Regionale 09/01/2014, n. 1;
 - ⊕ dai documenti della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, del 24 gennaio 2013, del 16 luglio 2015 e del 03 agosto 2016;
2. Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali e le disposizioni comunali e specificatamente :
 - ⊕ Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002;
 - ⊕ Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
 - ⊕ Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
 - ⊕ Regolamento CE n. 852 del 24 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
 - ⊕ Regolamento CE n. 853 del 24 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
 - ⊕ Regolamento CE n. 854 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
 - ⊕ Regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 - ⊕ Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
3. Le norme specificate nei commi precedenti si intendono qui espressamente ed integralmente richiamate.

Art. 4

Sportello Unico per le Attività Produttive

1. Il SUAP è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla Legge Regionale n. 1/2014, così come previsto dall'art. 38 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, oltre che in conformità al D.P.R. n. 160/2010 che attribuisce ad esso anche le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva, di cui all'art. 8 della stessa Legge Regionale;
2. Le imprese hanno come forma di contatto con il SUAP l'unicità del canale di comunicazione telematica;
3. Il responsabile SUAP si rapporta con i responsabili dei vari Settori che intervengono, per quanto di competenza, in specifici procedimenti amministrativi e comunque in compiti ad essi afferenti.

Art. 5

Esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 09/01/2014, n. 1 il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) sui posteggi dati in concessione – Tipologia A;
 - b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal Comune – Tipologia B;
2. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa previa domanda effettuata con la conforme modulistica ed è svolto da persone fisiche o persone giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 01/2014¹;

¹ Legge Regionale 09/01/2014, n. 1 – Art. 7 – Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010;

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.

3. L'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio di cui al comma 1, lettera a), classificata tipologia A è soggetta ad autorizzazione comunale ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale;
4. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui al comma 1, lettera b), classificata tipologia B, è soggetta ad autorizzazione comunale;
5. L'autorizzazione di cui al comma 4, abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale;
6. Nella domanda prevista nel comma 2 l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 01/2014;
 - b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività;
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da annotazione sul titolo autorizzativo;
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Art. 6

Autorizzazione di tipo A

1. L'autorizzazione di tipo A abilita alla vendita con posteggio su aree mercatali ed è rilasciata dal Comune sede di posteggi;
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per i settori merceologici alimentare e non alimentare. Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, cioè fino all'8 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, cioè fino al 5 luglio 2017. In relazione alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi vanno integralmente recepite le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
 - ⊕ 24 gennaio 2013 inerente l'attuazione dell'Intesa del 5 luglio 2012, in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche;
 - ⊕ 16 luglio 2015 "Accordo sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici";
 - ⊕ 3 agosto 2016 "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su Aree Pubbliche";
3. Per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale i Comuni, sede di posteggio, devono far pervenire alla Regione Campania, presso l'Ufficio regionale competente, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono;
4. Aspetto fondamentale di questa autorizzazione, dunque, è la sua correlazione con la concessione del suolo pubblico e pertanto è riferita non solo ad un'attività di vendita ma anche ad un posteggio, che viene dato in concessione; il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione;
5. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione;
6. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - ⊕ la vendita in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi;
 - ⊕ la partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale;
7. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Art. 7

Autorizzazione di tipo B

1. Al rilascio dell'autorizzazione di tipo B provvede il Comune in cui si intende avviare l'attività;
2. L'autorizzazione di tipo B abilita alla vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
3. L'autorizzazione di tipo B non ha limitazioni territoriali ed abilità :
 - ⊕ all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - ⊕ all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - ⊕ all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - ⊕ alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Art. 8

Autorizzazione stagionale

1. L'autorizzazione stagionale può essere sia di tipo A che di tipo B. Essa è riferita ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi.
2. L'autorizzazione temporanea può essere rilasciata dal Comune in occasione di fiere, sagre, feste o altre riunioni straordinarie di persone sulla base di criteri e modalità procedurali definiti dal titolo IV del presente Regolamento.

Art. 9

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

1. L'utilizzo del posteggio è soggetto al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche come da specifica deliberazione della Giunta Comunale per l'anno oggetto di imposta.
2. La tassa è applicata esclusivamente dal Comune che ha dotato le aree delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali la pavimentazione, gli allacci elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi.
3. Il mancato pagamento della tassa dovuta secondo i termini di scadenza determina la decadenza della concessione del posteggio.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 10

Istituzione del mercato settimanale

1. Il mercato settimanale già istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/07/2010 è gestito dal Comune di Atripalda (AV) che assicura l'espletamento dell'attività di carattere istituzionale nell'erogazione dei servizi.
2. Gli uffici preposti, sentite le rappresentanze sindacali di categoria più rappresentative, hanno facoltà di emanare disposizioni di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Art. 11

Localizzazione – Caratteristiche dimensionali e tipologie

1. Il mercato si svolge temporaneamente all'interno del Parco delle Acacie e in Via San Lorenzo. Lo stesso, previa definizione dell'iter procedimentale di approvazione del progetto definitivo, si svolgerà nel centro cittadino ed in particolare : Via Roma – Piazza Umberto I – Via Fiume – Via Gramsci – Via Aversa – Via Manfredi – Piazza Sparavigna.
2. Il numero complessivo dei posteggi risulta essere pari a 170 di cui :
 - ⊕ n. 42 posteggi destinati agli operatori per la vendita dei prodotti alimentari;
 - ⊕ n. 118 posteggi destinati agli operatori per la vendita dei prodotti non alimentari;
 - ⊕ n. 10 posteggi destinati agli agricoltori.

Le dimensioni dei posteggi variano da un minimo di mq. 12 ad un massimo di mq. 60.

Art. 12

Giornata ed orario di svolgimento

1. Il mercato di tipologia settimanale si tiene nella giornata di giovedì, nel caso in cui essa coincida con una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge o in occasioni particolari, è facoltà del Responsabile SUAP, sentito il Sindaco, il Consigliere Delegato e le organizzazioni Sindacali di Categoria, di autorizzare con propria ordinanza, l'anticipazione o la posticipazione del mercato stesso, dandone ampia e tempestiva informazione ai cittadini ed agli operatori commerciali;
2. L'orario di svolgimento del mercato è stabilito con apposito provvedimento del Responsabile SUAP e deve essere contenuto entro la fascia oraria che va dalle ore 06:00 alle ore 15:00. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 07:00 alle ore 14:00. I titolari di concessione possono occupare il posteggio dalle ore 06:00 e le operazioni di sistemazione delle proprie attrezzature devono iniziare non prima delle ore 06:30. Lo spazio assegnato dovrà essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti entro le ore 15:00;
3. Il responsabile SUAP, in particolari ed eccezionali circostanze, con apposita ordinanza, può stabilire deroghe ai normali orari. In ogni caso l'orario è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate;
4. L'operatore concessionario è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio in quella giornata decorsi 60 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite (ore 08:00);
5. Il numero massimo di assenze consentite, in ciascun anno solare, non deve superare i 4 mesi ed è determinato secondo il rapporto di 1 (una) assenza ogni 4 (quattro) giorni mercato. Nel computo delle assenze non si terrà conto delle assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purché adeguatamente documentate entro l'anno solare di riferimento e dei mercati che, per cause contingenti o di forza maggiore, non hanno avuto luogo. L'assenza nei mercati anticipati e/o posticipati non è conteggiata;
6. L'operatore può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto purché lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare ed il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo (art. 37 Legge Regionale n. 01/2014). Resta inteso che durante l'attività di vendita il sostituto dovrà essere munito del

titolo autorizzatorio in originale da esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei registri fiscali, incluso il registratore di cassa del titolare;

7. Gli operatori non possono lasciare il posteggio prima dell'orario previsto per la cessazione delle vendite, al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvo casi di provata forza maggiore (condizioni di salute personali, di familiari, etc.); in tal caso gli altri operatori e gli agenti della Polizia Municipale sono tenuti ad agevolare il transito.

Art. 13

Criteria per la concessione dei posteggi

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) sono rilasciate, per il settore alimentare e non alimentare, solo con riferimento al posteggio;
2. Per rilasciare autorizzazioni di tipo A, che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, il Comune deve disporre di posteggi disponibili e deve aver seguito la procedura prevista dall'art. 32 della Legge Regionale n. 01/2014 per la comunicazione alla Regione Campania, entro il 30 luglio di ogni anno, dei posteggi stessi nei mercati;
3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi;
4. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.
5. Le domande saranno esaminate e per la formazione della graduatoria verranno valutate le seguenti priorità:
 - a) Richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A purché il numero complessivo dei posteggi non superi le 7 unità;
 - b) Subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

In ulteriore subordine progressivo:

- c) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - d) anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese;
 - e) numero di familiari a carico;
 - f) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - g) anzianità del richiedente;
6. L'ufficio competente provvederà alla pubblicazione sul BURC della relativa graduatoria contenente l'elenco degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei;
 7. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente le sette unità, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione. Il comune sede di posteggio per il quale è stata effettuata la rinuncia assegnerà gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria;
 8. Stabiliti gli assegnatari verranno rilasciati :
 - a) il provvedimento di concessione di posteggio;
 - b) la relativa autorizzazione amministrativa.

La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati al rilascio del titolo autorizzatorio ed alla sua annotazione sullo stesso;

9. Di tale rilascio verrà effettuata apposita annotazione e verrà data notizia al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione dello specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa;
10. La durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fissato nel limite massimo consentito dall'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.

Art. 14

Posteggi riservati ai produttori agricoli - Concessione dei posteggi

1. I produttori agricoli possono esercitare attività di vendita su aree pubbliche soltanto dei prodotti della propria azienda o attività;

2. I posteggi riservati agli operatori agricoli saranno assegnati in concessione secondo le indicazioni di cui all'art. 13, comma 10, ossia per 12 anni senza alcuna possibilità di rinnovo tacito;
3. L'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico e per la relativa concessione sarà stipulata apposita convenzione in forma di atto pubblico amministrativo. Il Bando dovrà essere emanato in sede di prima assegnazione ed ogni qualvolta si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato. La concessione dei posteggi sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, debitamente documentata per giornata o periodi interi di occupazione;
 - b) Richiesta presentata da società cooperative o associazioni di produttori agricoli;
 - c) Maggiore anzianità di possesso dell'autorizzazione;
 - d) Ubicazione dei fondi rustici nel territorio comunale;
 - e) Minor numero di posteggi in concessione anche ubicati in altri Comuni ed in altre Regioni;
 - f) Ordine cronologico di presentazione delle domande.

La richiesta di concessione del posteggio può essere presentata anche da produttore agricolo non titolare di autorizzazione di cui alla Legge n. 59/63. In ogni caso la richiesta di concessione del posteggio deve essere effettuata contestualmente alla istanza di rilascio di autorizzazione amministrativa. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito all'assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione stessa;

4. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione;
5. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

E' consentita, in virtù della stagionalità, cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dello stesso posteggio a più operatori che lo utilizzeranno ciascuno secondo il proprio periodo di utilizzo e relativa concessione. La concessione del posteggio si intende decaduta oltre che nei casi previsti in via generale dal presente regolamento, anche per mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione. I posteggi destinati ai produttori agricoli non potranno essere occupati, neanche temporaneamente, da altro operatore commerciale, diverso dai produttori agricoli. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e quest'ultimo unitamente al certificato di alimentarista valido, costituiscono la condizione indispensabile per la vidimazione annuale dell'autorizzazione amministrativa. Il soggetto richiedente dovrà dimostrare l'apertura della partita IVA e l'iscrizione presso la Camera di Commercio. Non è consentita l'assegnazione di più di un posteggio allo stesso operatore agricolo già concessionario o a componenti del proprio nucleo familiare se trattasi di ditta individuale o ad altri soci qualora si tratti di società cooperative.

Art. 15

Variazione per migliona

1. Prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi il Comune provvede agli spostamenti di posteggio per c.d. "migliona" emettendo allo scopo apposita comunicazione riservata agli operatori già concessionari di posteggio e riportante le modalità ed i tempi previsti per la presentazione delle domande. Nel caso di domande concorrenti la definizione dell'ordine di precedenza, per la concessione del nuovo posteggio in migliona, è determinata dai seguenti criteri:
 - a) Maggiore anzianità di presenze maturate dal soggetto richiedente nel mercato;
 - b) Maggiore anzianità di esercizio del commercio su aree pubbliche del richiedente, come risulta dall'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA;
2. Nell'autorizzazione lo spostamento si terrà conto dell'affinità merceologica ed in particolare, per il settore alimentare, anche della categoria merceologica (Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 15/11/2004).

Art. 16

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' consentito, agli operatori concessionari, lo scambio consensuale dei posteggi e delle relative concessioni purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso

settore merceologico; in particolare, per il settore alimentare, secondo i criteri indicati al punto 2 del precedente articolo;

2. Lo scambio avverrà previa domanda da inviare, con firma congiunta, al SUAP che, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito all'annotazione delle variazioni dei posteggi sulle autorizzazioni.

Art. 17

Subingresso nella concessione dei posteggi

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale :
 - a) per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010;
 - b) ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010;è presentata al SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività;
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
4. L'erede, privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza;
5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatto salva la richiesta di proroga;
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2;
7. Il subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:
 - a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 01/2014;
 - b) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 01/2014;
8. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare;
9. Le presenze di cui al comma 8 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

Art. 18

Norme generali per lo svolgimento dell'attività

1. Con l'uso del posteggio il concessionario assume verso tutti le responsabilità civili e penali derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e, pertanto, è responsabile per eventuali danni arrecati a persone, al patrimonio pubblico e/o privato;
2. Le corsie di passaggio tra le installazioni degli esercizi dei mercati non potranno essere inferiori a mt 2,50;
3. La distanza tra i singoli posteggi non deve essere inferiore a mt 0,50 ed i titolari di posteggio non possono occupare lo spazio divisorio tra un posteggio e l'altro che, pertanto, dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature;
4. L'operatore non può, per nessun motivo :
 - a) eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato, debitamente numerato e delimitato da apposite strisce;

- b) occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta ed al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga;
 - c) ostacolare il passaggio di mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, polizia, etc.);
 - d) cedere ad altri operatori, anche se in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, tutto o parte del proprio posteggio.
5. L'operatore ha l'obbligo di esporre in modo visibile un cartello riportante il numero del posteggio che sarà fornito dall'Amministrazione Comunale;
 6. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita;
 7. Nell'ambito del posteggio concesso all'operatore è consentito l'utilizzo delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita della merce, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano, a condizione che :
 - a) il bando di vendita, l'automezzo, le attrezzature e le merci esposte devono essere sistemati entro i limiti del posteggio;
 - b) i banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale e ad un'altezza minima dal suolo di :
 - ⊕ mt. 1 per la vendita di prodotti alimentari ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari deperibili, confezionati e non, che possono essere collocati ad un livello minimo di mt 0,50 dal suolo (*art. 5 Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002*);
 - ⊕ mt. 0,50 per la vendita dei prodotti non alimentari;
 - ⊕ ai soli venditori di calzature, borse, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra della mercanzia;
 - c) per l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari i veicoli attrezzati alla vendita devono essere in possesso di regolare idoneità sanitaria (*Registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004*);
 - d) i veicoli utilizzati dagli operatori economici dovranno essere in regola con la relativa destinazione d'uso e le altre disposizioni del Codice della Strada;
 - e) l'eventuale tenda e/o ombrellone posti a copertura del banco di vendita e quant'altro avente tale finalità deve avere un'altezza non inferiore a mt 2,00 da terra. L'eventuale sporgenza della tenda e/o ombrellone deve essere contenuta all'interno del posteggio assegnato al fine di evitare situazioni di impedimento o di pericolo. Non potrà essere effettuato nessun collegamento tra tende e/o ombrelloni afferenti ai diversi posteggi;
 - f) eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno mt. 0,50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. E' consentita la deroga esclusivamente nel caso in cui le barriere siano destinate a proteggere le merci dagli agenti atmosferici e, in ogni caso, soltanto per il tempo strettamente necessario a tale scopo;
 - g) le merci devono essere esposte ben ordinate ed in modo da non coprire la visuale delle attività confinanti;
 8. Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri;
 9. E' vietato praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico, anche se destinati al fissaggio di tende ed attrezzature, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
 10. Durante lo svolgimento del mercato gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo, al termine dell'attività, a raccogliere i rifiuti in appositi sacchetti e riporli nei contenitori per la raccolta differenziati. Il titolare del posteggio sarà ritenuto responsabile della presenza nelle immediate vicinanze del posteggio di carte, buste di plastica, residui dei prodotti posti in vendita attraverso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 11. E' vietato accendere fuochi o utilizzare bombole di gas combustibile e qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera. Sono ammessi unicamente gli impianti, conformi alle norme vigenti, installati su automezzi per la vendita di cibi cotti;
 12. L'operatore ha l'obbligo di :
 - a) esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio. L'eventuale subentrante, fino al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad esibire la ricevuta di presentazione della comunicazione di subingresso;
 - b) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio dell'attività;
 - c) indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti, ovunque collocati, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo;

- d) osservare, secondo la specifica attività esercitata, tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità delle merci ed ogni altra disposizione di legge sulla merce esposta;
 - e) qualora ponga in vendita oggetti usati, darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile, di un apposito cartello contenente la dicitura "vendita di cose usate";
 - f) tenere la bilancia alla vista del pubblico qualora vendano merce a peso;
 - g) evitare di annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita per non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti. Esclusivamente ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto dei prodotti posti in vendita (musicassette, CD e simili) a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi ed al pubblico. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
13. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
14. Il commercio dei prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sull'area ad esso dedicata nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie ed è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria;
15. E' vietato porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari;
16. Il commercio di animali vivi non può essere esercitato negli stessi posteggi in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad essi contigui. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 19

Tenuta e consultazione della pianta organica

1. Presso l'Ufficio SUAP del Comune è tenuta la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché lo schedario cartaceo ed informatico riportante i dati di ogni operatore e tutti gli eventi riguardanti le autorizzazioni ed i posteggi (i dati di assegnazione di ogni concessione, l'ubicazione e la superficie assegnata, il settore merceologico autorizzato, subingressi, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoca, decadenza e tutte le altre variazioni) così come previsto dall'art. 32, comma 5, della Legge Regionale n. 01/2014;
2. Gli operatori su aree pubbliche devono comunicare al SUAP del Comune tutte le variazioni di residenza per consentire allo stesso di trasmettere al Comune di nuova residenza tutti i dati necessari per la gestione dell'archivio di cui all'art. 32, comma 5, della Legge Regionale n. 01/2014;
3. Entro il 30 luglio di ogni anno il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione i dati sulle autorizzazioni rilasciate, con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge Regionale n. 01/2014;
4. Ogni qualvolta si rendono disponibili posteggi all'interno del mercato il SUAP del Comune ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica e di comunicarlo alla Regione Campania entro il 30 luglio di ogni anno;
5. Presso l'ufficio SUAP sono depositate due distinte graduatorie :
 - a) la graduatoria degli operatori assegnatari di posteggio, distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base all'anzianità di posteggio nel mercato;
 - b) la graduatoria degli spuntisti, distinta per settori, aggiornata in base alle presenze degli spuntisti stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare;
6. Entrambe le graduatorie sono confermate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e saranno aggiornate periodicamente dall'ufficio SUAP.

Art. 20

Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione entro le ore 08:00, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, sono assegnati, per la sola giornata di mercato, agli operatori spuntisti che siano legittimati a svolgere il commercio su aree pubbliche. Gli spuntisti devono contattare, entro le ore 7:30 gli Agenti della Polizia Municipale preposti al servizio per la firma dell'apposito ruolino di spunta e potranno accedere dalle ore 8:00 sul posteggio assegnato. Nessuno può occupare il posteggio senza l'autorizzazione della Polizia Municipale;
2. L'assegnazione è effettuata seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti"; questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per

- ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. La graduatoria viene formata dall'Ufficio SUAP, nel rispetto della specifica distinzione merceologica, attribuendo un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla spunta all'inizio dell'operazione e viene aggiornata settimanalmente sulla base della comunicazione della Polizia Municipale;
3. Ai fini dell'attestazione del numero di presenze di spunta, la mancata assegnazione al richiedente spuntista per mancanza di disponibilità giornaliera, vale in ogni caso come presenza di spunta. Lo spuntista che non accetta e/o non occupa il posteggio disponibile, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non sarà considerato presente ai fini dell'aggiornamento della "graduatoria di spunta" salvo che ciò sia determinato da cause indipendenti dalla sua volontà (es. misura del posteggio non compatibile con quelle dell'automarket, impossibilità materiale ad accedere al posteggio, ecc.). Le presenze maturate in qualità di spuntista che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
 4. L'assegnazione dei posteggi avviene, sempre nel rispetto dei criteri di affinità merceologica così come descritti al punto 2) dell'art. 15 del presente Regolamento (alimentaristi – non alimentaristi – agricoltori) in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando priorità:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze, riferite alla stessa autorizzazione;
 - b) fra coloro che non possono documentare il numero di presenze e/o in caso di parità di numero di presenze, al fine dell'assegnazione del posteggio si terrà conto della maggiore anzianità in termini d'esercizio ininterrotto dell'attività, così come desumibile dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea, qualora intenda far valere il titolo di priorità o eventualmente autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 5. Nell'ambito del mercato l'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante, di sua scelta fra quelli disponibili;
 6. Gli Agenti della Polizia Municipale provvederanno a comunicare all'Ufficio SUAP le presenze e le assenze degli operatori del mercato riportate su apposito registro;
 7. Per l'assegnazione temporanea di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento delle tasse e/o canoni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 21

Commissione Consultiva

1. E' istituita una Commissione Consultiva per il Commercio su aree pubbliche le cui finalità sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo tra operatori ed Amministrazione Comunale (art. 30, comma 2, lett. p) della Legge Regionale n. 01/2014).
2. La Commissione consultiva è così composta:
 - ⊕ Sindaco o suo delegato;
 - ⊕ Assessore o delegato al Commercio;
 - ⊕ Responsabile del III Settore – SUAP;
 - ⊕ Due rappresentanti dei concessionari di posteggio del mercato;
 - ⊕ Un rappresentante per ogni Associazione di Categoria più rappresentative, nell'ambito regionale, del commercio su aree pubbliche;
 - ⊕ Un rappresentante per ogni Associazione di Categoria più rappresentativa per la tutela dei consumatori.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22

Zone consentite

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito :
 - ⊕ per la vendita dei prodotti del settore non alimentare, su tutto il territorio comunale;
 - ⊕ per la vendita dei prodotti del settore alimentare, così come disposto con le ordinanze sindacali n. 1/2007 – Prot. n. 1890 del 12/02/2007 e n. 25/2014 - Prot. n. 5851 del 29/03/2014, solo ed esclusivamente nelle seguenti zone: Contrada Alvanite – Contrada Novesoldi – Contrada Tufarole – Contrada Tiratore – Via San Lorenzo – Via Vittorio De Caprariis.

Art. 23

Modalità di Esercizio

1. Il Commercio in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
2. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra loro almeno 100 mt. e non possono avere singolarmente una durata superiore a 30 minuti. La sosta dei veicoli può essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
3. Il commercio in forma itinerante è vietato il giovedì, giorno di svolgimento del mercato, nelle zone interessate dallo stesso;
4. Si svolge mediante l'uso di mezzi motorizzati e non ed in ogni caso senza la collocazione su suolo di banchi, cassette o di qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva;
5. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione e l'operatore ha l'onere di depositare i rifiuti in proprio contenitore.

Art. 24

Orario

1. Salvo casi contingibili ed urgenti dove il Sindaco potrà disporre diversamente, l'esercente determina autonomamente, al pari degli altri esercizi commerciali, l'orario di svolgimento della propria attività di vendita.

Art. 25

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il richiedente l'autorizzazione di tipo B deve inoltrare al SUAP del Comune dove intende avviare l'attività la propria istanza sulla relativa piattaforma informatica. Nella domanda l'interessato deve dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 ed il settore e i settori merceologici.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 26

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate :
 - ⊕ in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura;
 - ⊕ in occasione di festività, sagre o fiere;
2. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività dei defunti, le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate anche in relazione alla vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura delle festività (alberi di natale, giochi pirici, dolciumi, coriandoli, fiori, ecc.);
3. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Responsabile del SUAP compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Art. 27

Programmazione e disciplina delle attività temporanee

1. E' demandata alla Giunta Comunale la programmazione del calendario annuale o pluriennale delle manifestazioni temporanee in cui sono allestiti dei banchi per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari e somministrazione di alimenti e bevande. Per ogni iniziativa è previsto un numero massimo di posteggi, suddivisi tra alimentari, non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, da assegnare sulla base della graduatoria determinata dall'applicazione dei criteri appositamente individuati. La mancata partecipazione all'evento da parte dell'assegnatario del posteggio temporaneo determinerà la perdita di parte del punteggio accumulato;
2. Nelle more della programmazione di cui al comma 1 il Responsabile SUAP provvederà ad istruire e assegnare i posteggi provvisori sulla base delle istanze prodotte volta per volta per le manifestazioni locali;
3. L'autorizzazione provvisoria potrà essere concessa solo dopo il versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Sanzioni e disposizioni finali

1. La procedura sanzionatoria per il commercio su aree pubbliche è prevista dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla Legge Regionale n. 01/2014. La normativa di riferimento per una sua corretta applicazione viene rappresentata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;
2. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento;
3. L'art. 57 della Legge Regionale n. 1 del 09/01/2014 prevede che :
 - ⊕ L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce. Relativamente alle attrezzature si richiama in proposito la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 174133 del 28/09/2015 che *"... non ritiene sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall'esercente sull'area pubblica, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, non solo attrezzato ma anche impiegato per la somministrazione di alimenti e bevande ..."*;
 - ⊕ Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche, in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune con il presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00;
4. Ai sensi del comma 11 dell'art. 57 della L.R. 01/2014 l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata :
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. 01/2014;
5. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98 è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, in casi di particolare gravità o recidiva. Più in particolare, la recidiva si verifica qualora la medesima violazione di legge viene commessa per due volte nell'arco di un intero anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene erogata la sanzione amministrativa; nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento. Relativamente alla competenza all'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività, per l'esercizio del commercio itinerante, si richiama in proposito la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 174133 del 28/09/2015 che stabilisce *"... è competenza del Comune dove la violazione ha avuto luogo stante il disposto di cui al comma 5 del medesimo articolo. Ciò significa, che nel caso di commercio itinerante, che il provvedimento sanzionatorio non può che recare il divieto di esercizio limitato all'ambito del territorio di competenza del Comune che lo ha adottato ..."*;
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, che non sono sanzionate dal disposto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 e dalla Legge Regionale n. 01/2014 né da altre disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Art. 29

Abrogazioni e rinvio a disposizioni di legge

1. Il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/07/2010 e ogni atto in contrasto con le disposizioni del presente atto sono da ritenersi abrogate.

Art. 30
Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.